



## **Senato**

**IX<sup>a</sup> Commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e  
produzione agroalimentare**

## **Audizione**

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

**(A.S. 795)**

**Roma, 19 settembre 2023**



## CHI SIAMO

La FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, è l'associazione più rappresentativa del sistema Confcommercio e *leader* del settore della ristorazione, dell'intrattenimento e del turismo, nel quale operano oltre 335 mila imprese con quasi un milione di addetti che generano un valore aggiunto di circa 43,5 miliardi di euro.

FIPE si propone come aggregatore del tessuto imprenditoriale del turismo nelle sue più varie forme, rappresentando e assistendo bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, discoteche, stabilimenti balneari ma anche aziende di ristorazione collettiva, grandi catene di ristorazione multilocalizzata, società emittitrici di buoni pasto, sale gioco, buffet di stazione, aziende di catering e banqueting. Allo stato attuale aderiscono alla Federazione oltre 120.000 soci.

La Federazione, attiva dal 1945, è da sempre portavoce delle istanze degli imprenditori e li rappresenta presso le Istituzioni: audizioni presso le Commissioni parlamentari, interventi nei gruppi di lavoro delle Agenzie governative e dei Ministeri, partecipazione ai tavoli di confronto ministeriali, supporto alle Associazioni nazionali e alle singole aziende.

Contestualmente FIPE collabora con le principali realtà, private nazionali ed internazionali che interagiscono nei mercati di riferimento dei Pubblici Esercizi, per identificare le nuove tendenze, informare i propri assistiti, incrementare servizi di assistenza in grado di favorire la competitività e lo sviluppo delle proprie imprese.

La Federazione è anche promotrice e firmataria del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, stipulato nel febbraio del 2018 con le OO.SS. italiane maggiormente rappresentative.

La nostra *mission* è la valorizzazione del lavoro svolto dagli imprenditori nel nostro settore, diffondendo in ogni sede una migliore conoscenza delle specificità del "fare impresa" nel nostro comparto e valorizzando il contributo preminente che i Pubblici Esercizi italiani generano nella creazione del PIL ed occupazione del nostro Paese. Un comparto, quello della ristorazione e dei pubblici esercizi, che è alla radice dell'identità stessa "del vivere italiano" e che rappresenta, secondo molteplici analisi di autorevoli centri studi, il motivo principale di attrazione turistica su tutto il territorio nazionale.



Obiettivo di FIPER è rendere strutturale, e consolidare nel lungo periodo, le relazioni con i suoi associati e con il Governo, proponendosi come *trait d'union* tra questi due fondamentali *stakeholders*.

Il Presidente è Lino Enrico Stoppani, che ricopre anche la carica di Vice Presidente vicario di Confcommercio Nazionale.

### LE MEMBERSHIPS

FIPER membro di **CONFCOMMERCIO** – Imprese per l'Italia, principale organizzazione del settore terziario ed è parte di **CONF TURISMO** dove rappresenta insieme ad altre associazioni il settore del turismo.

A livello internazionale è parte importante di **HOTREC** (Associazione Europea dei Ristoranti, Bar, Caffè e Alberghi), mentre nelle relazioni con i lavoratori e le organizzazioni sindacali è rappresentata dai suoi membri nei Fondi bilaterali (Fon.Te, For.Te, Fondo Est, Fondir, QuAS), nell'Ente Bilaterale del Turismo, nel CONAI, nel CONOE, nel Fondo Mario Negri e in ALMA.

### **Premessa**

Si desidera anzitutto ringraziare il Presidente e tutti i componenti della IX<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato per aver consentito alla Federazione di essere audita in merito al disegno di legge AS 795 “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022*” presentato in data 11 luglio 2023.

La Federazione non ha suggerimenti o richieste in merito alle disposizioni attualmente contenute nel testo in discussione. Ritiene però che tale procedimento legislativo possa essere la sede naturale per porre riparo alle gravose disfunzioni attualmente presenti nel settore dell’intermediazione dei diritti d’autore, in gran parte prodottesi a seguito della liberalizzazione del settore avvenuta nel 2017, di cui non sono state valutate attentamente le ricadute negative sugli utilizzatori dei repertori musicali, ed in particolare dei pubblici esercizi.

#### 1) **Le ricadute sugli utilizzatori della liberalizzazione del mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore.**

Nell’ambito delle sue attività istituzionali, la Federazione definisce convenzionalmente con SIAE i parametri tariffari sulla cui base quest’ultima rilascia agli esercenti le licenze, ai sensi degli articoli 16 e 58 della Legge 22 aprile 1941 n. 633, per la diffusione della musica d’ambiente nei Pubblici Esercizi e in occasione di eventi musicali nei bar, ristoranti discoteche e stabilimenti balneari.

Eguale, FIPE definisce anche con SCF - Organismo di gestione collettiva dei produttori fonografici - i criteri di commisurazione dell’equo compenso previsto dagli artt. 73 e 73 *bis* LdA in favore dei produttori fonografici per musica d’ambiente e per trattenimenti con e senza ballo, ai quali hanno aderito anche le altre *collecting* del settore.

Al fine di agevolare la comprensione dell’ambito di applicazione delle predette convenzioni, si riportano di seguito alcuni dati significativi.

Attualmente sono circa 120.000 i pubblici esercizi che nei loro locali diffondono musica d’ambiente (cioè musica di sottofondo) a mezzo di apparecchi TV, computer, lettori, radio ecc. Per quanto riguarda invece gli eventi musicali, secondo i dati dell’Annuario dello Spettacolo del 2019 (l’ultimo periodo monitorato prima della crisi epidemica), in quell’anno in Italia sono stati organizzati quasi 300.000 intrattenimenti con ballo, per un volume d’affari complessivo di oltre 723 milioni di euro, e circa 367.000 intrattenimenti senza ballo (cd. “concertini”) per un volume d’affari totale di oltre 336 milioni di euro.

La complessità del settore è evidente: il volume d’affari medio per intrattenimento delle discoteche non supera i 2.500 euro; quello dei cd. “locali serali” (bar e ristoranti con evento musicale senza ballo) supera di poco i 900 euro.

Di conseguenza, prima della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore, circa i due terzi degli eventi musicali in bar e ristoranti davano luogo al pagamento **alla sola SIAE** di compensi che, a seconda delle caratteristiche dei locali, andavano dai 33 ai 60 euro a serata.

Come noto, a seguito del recepimento della Direttiva 2014/26/UE – intervenuto con il combinato disposto di cui al D.Lgs 35/2017 e all'art. 19 del D.L. 148/2017, convertito con modifiche dalla L. 172/2017 -, dalla fine del 2017 l'attività di intermediazione dei diritti di sfruttamento delle opere dell'ingegno può essere legittimamente esercitata da più Organismi di Gestione Collettiva, nel rispetto della disciplina ivi stabilita. Le norme dianzi richiamate hanno quindi consentito il superamento del precedente impianto normativo che riservava alla sola SIAE l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore.

Obiettivo dell'apertura del mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore ad una pluralità di soggetti è garantire una reale e dinamica concorrenza a beneficio innanzitutto dei titolari dei diritti, dando loro la facoltà di scegliere l'intermediario ritenuto più efficiente e performante. In questo contesto, non sono però stati contestualmente introdotti gli opportuni correttivi per evitare le ricadute negative che queste novità normative avrebbero avuto sulle categorie degli "utilizzatori" (nel nostro caso, prevalentemente medie e piccole imprese), che diffondono a vario titolo il repertorio musicale nei locali in cui esercitano le loro attività (bar, ristoranti, stabilimenti balneari, discoteche ecc.).

Nei fatti, la mancata definizione di criteri oggettivi di misurazione della cd. "rappresentatività" di ciascun Organismo di Gestione Collettiva (cioè della sua quota di mercato) ha consentito il proliferare di richieste di pagamento alle imprese a condizioni commerciali non eque e quindi in apparente contrasto con quanto statuito dall'art. 22 del D.Lgs n. 35/2017, secondo cui la concessione delle licenze ad opera degli organismi di gestione collettiva **dovrebbe avvenire a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli**. In sostanza, a parità del repertorio musicale utilizzato, si sono moltiplicati gli aggravii burocratici ed economici a carico delle imprese rappresentate. In particolare, lo scenario attuale è il seguente: SIAE ritiene praticamente irrilevante la quota di mercato del *competitor* e tiene ferme le sue tariffe; il *competitor*, LEA – Liberi Editori Autori – ritiene di avere acquisito una consistente quota di mercato e pretende, sotto minaccia di denunce penali, il pagamento di ulteriori compensi, particolarmente consistenti nel settore degli eventi musicali nei bar e ristoranti.

Caso unico nella storia recente di questo Paese, la liberalizzazione del settore ha dunque prodotto non la **riduzione**, bensì l'**aumento** dei compensi dovuti. Come anticipato, ad aumentare sono stati anche gli adempimenti gestionali dei cosiddetti "utilizzatori" delle opere dell'ingegno, in particolare delle imprese del settore della somministrazione di alimenti e bevande, le cui caratteristiche sono sintetizzabili nel fatto di essere **piccole imprese, sovente a conduzione familiare**, per le quali la diffusione di musica costituisce attività complementare, e non essenziale, a quella principale.

Si tenga presente che la liberalizzazione non ha comportato un aumento dell'offerta musicale, bensì la distribuzione fra più soggetti di ciò che prima faceva capo ad uno solo. Non solo: non è infrequente il caso che la stessa opera musicale sia gestita pro-quota da entrambi gli Organismi, per effetto dell'iscrizione dei titolari dei diritti (normalmente più di uno) all'uno o all'altro soggetto.

2) **Correttivi da apportare alla deregulation del settore: attribuzione all'Agcom del compito di fissare i criteri di misurazione della quota di mercato di ciascuna collecting**

La responsabilità della situazione descritta è solo parzialmente imputabile *al modus agendi* delle collecting che si contendono il mercato dell'intermediazione; esse cercano di svolgere, al meglio, la missione loro conferita dai rispettivi mandanti. La *deregulation* del settore è in primo luogo frutto della **mancata previsione normativa di criteri e parametri** su cui commisurare la fondatezza delle richieste economiche di ciascuna collecting.

È ben possibile che, in assenza di interventi normativi “correttivi”, qualora in questo mercato entrasse un ulteriore Organismo di Gestione Collettiva i costi a carico degli utilizzatori e gli adempimenti gestionali aumenterebbero ulteriormente per il solo fatto che lo stesso repertorio musicale venga ulteriormente suddiviso tra tre soggetti, anziché tra due. In quale mercato sarebbe mai accettabile una simile situazione?

Per porre rimedio a questa situazione si ritiene necessario un intervento normativo che imponga la definizione di criteri oggettivi che consentano una rilevazione oggettiva delle quote relative a ciascuno organismo di gestione collettiva, in modo da creare i presupposti materiali per una negoziazione in buona fede delle condizioni di licenza dei repertori rispettivamente gestiti.

A tal proposito, va considerato che nel contiguo settore dei diritti connessi (limitatamente ai diritti di cui agli artt. 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis, 80 e 84) all'esercizio del diritto d'autore (diritti dei produttori fonografici e degli artisti interpreti ed esecutori) il Legislatore ha affrontato il delicato tema della pluralità degli organismi di intermediazione affidando – ai sensi dell'art. 180-ter L. n. 633/1941 (d'ora in avanti “Lda”), introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 177/2021 - all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) il compito di determinare con proprio Regolamento i criteri di commisurazione della rappresentatività delle collecting. Nel marzo di quest'anno l'AGCOM ha reso pubblico lo schema di Regolamento in questione, e si auspica che a breve, una volta completate le audizioni dei soggetti interessati, proceda a deliberare il testo definitivo del Regolamento, in modo tale da passare alla fase applicativa dei criteri che verranno adottati.

Ad avviso della scrivente, è urgente che analoga previsione venga prevista in relazione al settore dei diritti d'autore, individuando nella stessa AGCOM l'autorità competente in tal senso. Si propone pertanto di intervenire in modifica dell'art. 180 della Lda (che disciplina l'attività di intermediazione nei diritti d'autore) prevedendo che la concessione delle licenze in materia di diritto d'autore (in particolare quelli di cui agli artt. 16 e 58 della Lda) avvenga a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva e che sia un Regolamento dell'AGCOM a definire i criteri per la determinazione della rappresentatività dei predetti organismi.

Come anticipato in premessa, si ritiene che la Legge annuale per il mercato e la concorrenza sia la sede naturale per apportare i predetti correttivi, necessari affinché la concorrenza tra *collecting* nel settore dell'intermediazione dei diritti d'autore abbia luogo in modo corretto e trasparente.

Sul punto è bene sottolineare che già in passato la Legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata ritenuta la sede opportuna e utile per intervenire in materia: in particolare, con la L. n. 124/2017 (cfr. art. 1, comma 56) è stata introdotta una rilevante modifica all'art. 73 della LdA, che ha consentito agli organismi di intermediazione dei diritti degli artisti, interpreti ed esecutori l'autonoma negoziazione dei diritti loro spettanti ai sensi dello stesso articolo, incidendo così sulle dinamiche concorrenziali presenti nel mercato dei diritti connessi all'esercizio dei diritti d'autore.

Ad avviso di FIPE, questa è la via maestra per porre freno in tempi ragionevoli ad una situazione ormai fuori controllo, che sta determinando un incremento dei costi dei diritti di utilizzazione delle opere musicali non giustificato dall'incremento dell'offerta. Questa situazione alla lunga scoraggerà molte piccole imprese dalla diffusione di musica nei loro locali, **con evidenti ricadute negative anche sugli introiti degli stessi titolari dei diritti.**

Per questi motivi chiediamo a codesta Commissione che venga proposta una modifica al testo del disegno di legge in parola che vada nella direzione qui indicata.